



COMUNE DI OLIANA

Provincia di Nuoro

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA - ANNO 2022.

Premesso che:

- In data 20/12/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica per l'anno 2022;
- Il Revisore dei Conti, con verbale n. 18 del 21/12/2022, ha attestato la compatibilità normativa ed economica in rapporto al fondo risorse decentrate costituito del contenuto dell'ipotesi di contratto integrativo decentrato sottoscritto;
- La Giunta Comunale, con delibera n. 131 del 23/12/2022, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il giorno 28/12/2022 alle ore 12.30 nella sede del Comune di Oliena, ha avuto luogo l'incontro per la stipula dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte economica - Anno 2022.

La delegazione di parte pubblica:

Presidente: Dott.ssa Mattu Antonina - Segretario Comunale

Componente: Dott. Filippo Secchi – Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza

Componente: Dott. Lai Rosanna – Responsabile dell'Area Economica e finanziaria

La delegazione di parte sindacale rappresentata:

OO.SS. territoriale CGIL FP _____

OO.SS. territoriale UIL FPL _____

OO.SS. territoriale CISL FPL _____

OO.SS. territoriale CSA _____

OO.SS. territoriale CISAL _____


R.S.U. Aziendale: Sig.ri Nicolino Furrù, Mesina Michela

per addivenire alla sottoscrizione definitiva dell'allegato Contratto Collettivo decentrato Integrativo parte economica per l'anno 2022, secondo le regole e i criteri stabiliti nel CCDIA per il triennio 2019/2021 – parte normativa – sottoscritto il 31/12/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente:

Dott.ssa Mattu Antonina - Segretario Comunale



Componenti:

Dott.ssa Rosanna Lai – Responsabile Area Economica Finanziaria



Dott. Filippo Secchi – Responsabile Area Amministrativa Vigilanza



La delegazione di parte sindacale rappresentata:

OO.SS. territoriale CGIL FP _____

OO.SS. territoriale UIL FPL _____


Pau Francesca Maria (delega prot. N. 15333/2022) OO.SS.

territoriale CISL FPL _____

OO.SS. territoriale CSA _____

OO.SS. territoriale CISAL _____

R.S.U. Aziendale: Sig.ri Nicolino Furrù, Mesina Michela.



Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

Art. 2 – Interpretazione autentica

Art. 3 – Determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata

Art. 4 – Disciplina generale di utilizzo delle risorse

Art. 5 – Risorse indisponibili per la contrattazione

Art.6– Progressioni economiche

Art.7 – Indennità condizioni lavoro

Art.8– Indennità per specifiche responsabilità con un ristoro fino a € 3.000

Art.9– Indennità per specifiche responsabilità con un ristoro sino a € 350,00

Art.10 – Indennità di turno

Art.11 – Reperibilità


Art.12 – Indennità di servizio esterno

Art. 13 - Risorse derivanti da disposizioni di legge

Art.14 – Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT

Art.15 – Compensi per la performance individuale ed organizzativa

Art.16 – Sintesi utilizzo delle risorse



Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse relative all'anno 2022 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 68 del medesimo CCNL, nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro nonché nel Contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021- Parte normativa, sottoscritto in via definitiva in data 31/12/2019.
2. Il presente contratto decentrato si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Oliena, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno o di tempo parziale, compreso il personale comandato o distaccato, salvo quanto specificatamente previsto per i singoli istituti.
3. Salvo quanto eventualmente previsto per i singoli istituti contrattuali dal CCDI del 31/12/2019, il presente accordo esplica i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2022.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 del CCDI – Parte normativa.

Art. 3 – Determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata

1. Il Fondo delle risorse decentrate (nel prosieguo indicato come “Fondo”), in applicazione delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 649 del 29/09/2022 nell'importo di € 119.235,84, come da prospetto allegato sotto la lettera A.
2. Il Fondo potrà essere oggetto di rivisitazione ad opera del Responsabile dell'area economico finanziaria, tenuto conto di eventuali errori e di sopraggiunte disposizioni di legge che possano determinare la variazione dell'importo complessivo.

Art. 4 – Disciplina generale di utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo, al netto di quelle indisponibili ai sensi dell'articolo 5, vengono utilizzate per la remunerazione degli istituti descritti nei successivi articoli secondo le previsioni dei contratti collettivi vigenti e le ulteriori disposizioni del Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Oliena 2019/2021- Parte normativa, sottoscritto in data 31/12/2019.
2. Le risorse che dovessero residuare o dovessero servire per il finanziamento degli istituti indicati nel presente contratto aventi carattere stabile o variabile, anche in seguito all'eventuale rivisitazione del Fondo ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, comporteranno modifiche in positivo o in negativo al fondo destinato ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018.

Art. 5 – Risorse indisponibili per la contrattazione

1. Secondo la previsione di cui all'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, l'Amministrazione rende disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate al netto delle risorse necessarie per corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

- a) quote dell'indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22/01/2004;

- b) somme destinate alla corresponsione, nella medesima annualità, delle progressioni economiche orizzontali già riconosciute al personale; detta somma sarà soggetta a ricalcolo al 31/12/2022 sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

Art.6– Progressioni economiche

(art. 16 CCNL 21/05/2018 e art.10 CCDI 31/12/2019)

Le parti concordano di destinare alle progressioni economiche, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2022, una quota della parte stabile del fondo delle risorse decentrate pari ad € 9.000,00.

Le progressioni economiche dovranno effettuarsi nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 10 del CCDI 31/12/2019.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 21/05/2018 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, pari – nell'anno 2022, ad un massimo del 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni entro il limite del fondo annuale destinato alle progressioni economiche, comprensivo della 13^a mensilità.

I contingenti di categoria cui garantire l'accesso alla progressione economica sono determinati distribuendo le risorse assegnate alle progressioni tra le graduatorie di categoria sulla base delle risorse disponibili e del numero dei dipendenti inseriti nelle tre graduatorie distinte per categoria di inquadramento: categoria A/B; categoria C; categoria D), fermo restando il rispetto della percentuale del 50% quale quota dei dipendenti aventi titolo a partecipare alle selezioni.

Art.7 – Indennità condizioni lavoro

(art.70 bis CCNL 21/05/2018 e art.12 CCDI 31/12/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità condizioni di lavoro, prevista dall'articolo 70 bis del CCNL 21/05/2018, destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, ovvero esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, ovvero implicanti il maneggio di valori, sulla base della regolamentazione e degli importi giornalieri stabiliti dall'articolo 12 del CCDI 31/12/2019, le parti destinano in via previsionale le seguenti risorse, sulla base teorica dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste con decorrenza dal 01/01/2022:

- a) maneggio valori (art.12, commi 6, 7 e 8 CCDI 2019/2021 del 31/12/2019):

stanziamento: € 1.430,00 da erogare secondo le seguenti misure:

- per valori mensili sino a € 1.000,00: € 1,00 al giorno;
- per valori mensili superiori a € 1.000,00: € 1,50 al giorno.

- b) indennità per l'espletamento di attività disagiata e attività esposte al rischio (art.12, commi 6, 7 e 8 CCDI 2019/2021 del 31/12/2019):

stanziamento € 400,00 da erogare secondo le seguenti misure:

- espletamento di attività disagiata € 1,00 al giorno;
- espletamento di attività esposte al rischio: € 1,00 al giorno

2. A norma dell'art.12, comma 6, del CCDI 2019/2021, l'indennità maneggio valori riguarda i dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportano il maneggio di valori di cassa per l'espletamento

delle mansioni di competenza, formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili", per la quale sono tenuti alla resa del conto al Servizio Finanziario.

3. Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art.8 – Indennità per specifiche responsabilità con un ristoro fino a € 3.000

(art.70 quinquies, comma 1, CCNL 21/05/2018 e art.13 CCDI 31/12/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità, prevista dall'articolo 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le parti determinano in € **13.987,29** l'importo destinato a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità individuate dai competenti responsabili di area in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego di risorse umane, secondo la disciplina prevista dall'art. 13 del CCDI 31/12/2019.
2. L'indennità è attribuita con decorrenza dal 01/01/2022 ovvero da data successiva qualora l'atto di conferimento dell'incarico di specifica responsabilità risulti adottato nel corso dell'anno.
3. Lo stanziamento di € 13.987,29 viene determinato sulla base del numero dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste, fermo restando che ai fini della corresponsione dei compensi per specifiche responsabilità non sono riconosciuti eventuali incarichi già remunerati ai sensi di specifiche disposizioni di legge e fatte salve le verifiche da effettuare nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'art. 13 del CCDI 31/12/2019.
4. Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art.9 – Indennità per specifiche responsabilità con un ristoro sino a € 350,00

(art.70 quinquies, comma 2, CCNL 21/05/2018 e art.14 CCDI 31/12/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità con un ristoro sino a € 350,00, prevista dall'art. 70 quinquies, comma 2, del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 14 del CCDI 31/12/2019, le parti destinano, in via previsionale, uno stanziamento di € **1.400,00**, sulla base dei dipendenti potenzialmente rientranti nelle fattispecie previste dalle norme contrattuali soprarichiamate, per compensare con decorrenza dal 01/01/2022:
 - a. l'esercizio di compiti derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
 - b. l'esercizio di compiti derivanti dalla qualifica di responsabile dei tributi;
 - c. l'esercizio di compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici;
 - d. le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

L'indennità, anche in presenza di attribuzione plurima, non può superare l'importo di € 350,00 annui lordi ed è quantificata in misura proporzionale ai mesi di effettivo servizio prestato.

Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art.10 – Indennità di turno

(art. 23 CCNL 21/05/2018 e art. 22 CCDI 31/12/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità di turno con decorrenza dal 01/01/2022, in relazione alla previsione di cui all'articolo 23 del CCNL 21/05/2018 e dei compensi ivi previsti al comma 5, nonché dell'articolo 22 del CCDI 31/12/2019, le parti destinano le seguenti risorse sulla base dei dipendenti appartenenti al Comando della Polizia locale rientranti nella fattispecie prevista:

stanziamento € 5.000,00

2. Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art.11 – Reperibilità

(art. 24 CCNL 21/05/2018 e art. 23 CCDI 31/12/2019)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di reperibilità a decorrere dal 01/01/2020, ai sensi degli articoli 24 del CCNL 21/05/2018 e 23 del CCDI 31/12/2019, le parti, sulla base dei servizi interessati, destinano uno stanziamento di € 1.200,00.

2. Qualora l'importo stanziato dovesse rivelarsi insufficiente a remunerare le casistiche contrattualmente previste, le parti convengono che l'importo di cui al precedente comma 1, senza necessità di ulteriore contrattazione, potrà essere incrementato per garantire la completa corresponsione dell'indennità nel periodo di riferimento, sulla base delle effettive necessità.

3. Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art.12 – Indennità di servizio esterno

(art.56 quinquies CCNL 21/05/2018 e art.30 CCDI 31/12/2019)

1. Per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno da corrispondere al personale della polizia locale, prevista dall'articolo 56 quinquies del CCNL 21/05/2018 e disciplinata dall'articolo 30 del CCDI 12/06/2019, le parti determinano la misura dell'indennità in € 1,00 giornalieri lordi e il relativo stanziamento in € 500,00, rappresentante la previsione di spesa relativa al periodo 01/01/2022 al 31/12/2022.

2. Le parti convengono che la somma stanziata, senza necessità di ulteriore contrattazione, potrà essere incrementata per garantirne la completa corresponsione nel periodo di riferimento, sulla base delle attestazioni che saranno prodotte dal Comandante della Polizia locale.

3. Le economie che si dovessero realizzare rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 1 andranno ad incrementare le risorse destinate a remunerare i premi correlati alla performance.

Art. 13 - Risorse derivanti da disposizioni di legge

(Art. 67, comma 3 lettera c, CCNL 21/05/2018 e art. 15 del CCDI 2019/2021)

Le parti danno atto che in applicazione dell'art. 67, comma 3 lettera c, del CCNL del 21/05/2018 relativo alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, per l'esercizio finanziario 2022, non sussiste.

Art.14 – Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT (art. 43, L. 449/1997 e art. 70-ter CCNL 21/05/18)

1. Il Fondo 2022, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, quali risorse trasferite dall'ISTAT per remunerare il personale per le prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro è pari a **0,00**.
2. Il pagamento dei compensi di cui al comma precedente è disposto dal Responsabile competente sulla base della specifica normativa di settore ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL 21/05/2018; eventuali risorse dovessero residuare rispetto allo stanziamento iniziale costituirà economia di bilancio non utilizzabile ai fini del finanziamento degli altri istituti contrattuali.

Art.15 – Compensi per la performance individuale ed organizzativa

(art.68, comma 2, lettere a) e b) e art.8 CCDI 31/12/2019)

1. In ossequio alla previsione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sono destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale del personale dipendente, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione della Giunta comunale n.131 del 13/12/2019, le seguenti risorse da assegnare in base agli articoli 7 e 8 del CCDI 2019/2021 del 31/12/2019 : € **6.753,20** performance individuale; € **4.768,38** performance organizzativa (totale complessivo € 11.539,58)
2. Per l'anno 2022 è determinata nel 10% del personale meglio valutato a livello di Ente, con arrotondamento all'unità superiore, la fascia delle eccellenze di cui all'articolo 8, comma 10, del CCDI 2019/2021 per l'attribuzione della maggiorazione del premio del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente in base all'articolo 69 del CCNL 21/05/2018. Nell'ipotesi di parità di punteggio, il premio sarà ripartito fra gli aventi diritto.
3. Tenuto conto che gli stanziamenti previsti per finanziare gli istituti indicati nel presente accordo sono suscettibili di variazione in più o in meno, le parti convengono che lo stanziamento di cui al precedente comma 1 potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, senza necessità di ulteriore contrattazione, sulla base di quanto effettivamente residuato dall'applicazione degli altri istituti, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018.

Art.16 – Sintesi utilizzo delle risorse

1. Tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli precedenti, l'utilizzo delle risorse è rappresentato nel prospetto allegato al presente accordo.



COMUNE DI OLIENA		
Allegato art. 16 Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica Anno 2022		
UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022		
UTILIZZO RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2 (A)	96.725,16	
Progressioni economiche orizzontali – Art.17, comma 2, lett. b)	37.461,12	
Stanziamento Peo 2020 e 2021 (13.000+13.000)	26.000,00	
Indennità di comparto – Art.33 CCNL 22.01.2004	11.252,85	
indennità art.70 septies ccnl 21.05.2018	65,00	
TOTALE ISTITUTI FISSI IMPUTATI AL FONDO PARTE STABILE (B)	74.778,97	
RISORSE STABILI DISPONIBILI RIPARTITE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE (A-B)	21.946,19	
PEO anno 2022 con decorrenza 01/01/2022	9.000,00	
Indennità di maneggio valori (€ 1.430,00) e indennità per l'espletamento di attività disagiata e di attività esposta al rischio € 400,00 ai sensi dell'art.70 bis CCNL 21/05/2018 e art.17, comma 2, lett.d del CCNL 01.04.1999	1.830,00	c) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Indennità di servizio esterno (art.56 quinquies CCNL 21/05/2018)	500,00	f) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Quota parte di € 15.387,29 Indennità per specifiche responsabilità art.70-quinquies comma 1 e 2 CCNL 21 maggio 2018	4.416,19	e) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Indennità di reperibilità art.24 CCNL 21/05/2018	1.200,00	d) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Indennità di turno art.23 CCNL 21/05/2018	5.000,00	d) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Quota parte compensi per la performance individuale ed organizzativa (art.68, comma 2, lettere a) e b) CCNL 21/05/2018 imputati alla parte stabile	0,00	a) b) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
TOTALE ISITITUTI CONTRATTARATI SU RESIDUE SOMME PARTE STABILE (C)	21.946,19	
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE STABILI (A)=(B+C)	96.725,16	

RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3 - RISORSE NON VINCOLATE (D)	22.510,68	
Riduzioni da applicare alla parte variabile per il rispetto del limite di spesa del salario accessorio 2016 (E)	0,00	
Risorse variabili disponibili al netto delle riduzioni (D-E)	22.510,68	a) b) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Quota parte di € 15.387,29 Indennità per specifiche responsabilità art.70-quinquies comma 1 e 2 CCNL 21 maggio 2018	10.971,10	e) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018
Quota parte compensi per la performance individuale ed organizzativa (art.68, comma 2, lettere a) e b) CCNL 21/05/2018 imputati alla parte variabile	11.539,58	
TOTALE DESTINAZIONE DA RISORSE VARIABILI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (F)	22.510,68	
RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3 - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA (G)	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 67, comma 3 lettera c, CCNL 21/05/2018	0,00	
Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT (art. 43, L. 449/1997 e art. 70-ter CCNL 21/05/18)	0,00	
TOTALE DESTINAZIONE DA RISORSE VARIABILI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (G)	0,00	
Totale risorse decentrate 2022 al netto delle riduzioni (A+D-E)	119.235,84	
Riduzioni applicate (punto E)	-	
TOTALE FONDO RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI NON VINCOLATE + RISORSE VARIABILI VINCOLATE (AL LORDO DELLE RIDUZIONI) (A+D+G)	119.235,84	
RISORSE DISPONIBILI AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 68 CCNL 21/05/2018 di cui:	44.456,87	
Risorse stabili	21.946,19	
Risorse variabi art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018	22.510,68	
Totale	44.456,87	
RIPARTIZIONE FONDI: TRATTAMENTI ECONOMICI		
a) b) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018	11.539,58	
c) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018	1.830,00	
d) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018	6.200,00	
e) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018	15.387,29	
f) art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018	500,00	
Totale parziale	35.456,87	
Progressioni economiche	9.000,00	
Totale generale	44.456,87	

LIMITE DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI: ALMENO IL 30% ALLE PERFORMANCE INDIVIDUALI		
Risorse variabili art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018		22.510,68
Art. 68, comma 3, CCNL 21/05/2018 (30%)		6.753,20
SOMME DESTINATE ALLE PERFORMANCE DI CUI:		11.539,58
Performance individuale (importo minimo)		6.753,20
Performance organizzativa		4.786,38
TOTALE		11.539,58

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be initials or names.